

(N. 1370)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1965

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente tutela delle denominazioni di origine dei vini

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, numero 930, non contiene indicazioni specifiche per l'applicazione delle norme in esso contenute nelle Regioni autonome.

Infatti l'articolo 6 stabilisce, nel primo comma, la procedura da seguire per l'esame delle domande di riconoscimento per le denominazioni « controllate » e « controllate e garantite » e precisa che tali domande debbano essere trasmesse dagli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura al Ministero dell'agricoltura e delle foreste « munita del parere del Comitato regionale dell'agricoltura, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, numero 987, integrato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 giugno 1961 n. 454, da tecnici particolarmente qualificati ed esperti, designati da enti e da organizzazioni economiche e sindacali operanti nella regione ».

Evidentemente la norma riguarda le regioni non autonome e a statuto speciale per

le quali il decreto del Presidente della Repubblica in questione, ai fini del parere regionale, nulla prevede.

L'articolo 1 che si propone tende a colmare l'evidente lacuna che ha bloccato finora ingiustamente le varie iniziative dei vitivinicoltori interessati, soprattutto in Alto Adige, in Trentino, in Sicilia e in Sardegna. È quindi urgente intervenire per non creare ingiuste discriminazioni territoriali nell'applicazione della legge di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini.

L'articolo 2 è invece proposto per dare, nel decreto citato, una più chiara e precisa indicazione.

È evidente che l'albo dei vigneti, relativo ad ogni disciplinare approvato, non poteva essere istituito entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto n. 930, ma dall'entrata in vigore di ogni decreto comprendente il disciplinare di produzione di ogni vino la cui denominazione sia stata riconosciuta « controllata » o « controllata e garantita ».

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: « Nelle Regioni a statuto autonomo, il parere dovrà essere espresso dagli organi competenti della Regione interessata ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato è sostituito dal seguente:

« La denuncia di cui al precedente comma deve essere presentata entro sei mesi dall'inizio delle viti. La denuncia degli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, deve essere presentato per ogni vino la cui denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" sia stata approvata, entro sei mesi dalla promulgazione dei relativi decreti comprendenti i disciplinari di produzione ».